

Comune di Eraclea  
Città Metropolitana di Venezia



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,  
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE  
PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 17/02/2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 23/12/2021  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/11/2023

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE .....</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 AMBITO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DEL CANONE ED AMBITO APPLICATIVO.....	4
ARTICOLO 3 SOGGETTO OBBLIGATO E SOGGETTO ATTIVO.....	5
<b>TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....</b>	<b>5</b>
ARTICOLO 4 ISTANZE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	5
ARTICOLO 5 TIPI DI OCCUPAZIONE .....	6
ARTICOLO 6 OCCUPAZIONI OCCASIONALI .....	6
ARTICOLO 7 OCCUPAZIONI D’URGENZA .....	7
ARTICOLO 8 ISTANZA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE .....	7
ARTICOLO 9 TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE, SUBENTRO ED EVENTUALE RIMBORSO .....	8
ARTICOLO 10 RINNOVO, PROROGA E DISDETTA.....	9
ARTICOLO 11 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D’UFFICIO .....	10
ARTICOLO 12 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	10
ARTICOLO 13 OCCUPAZIONI ABUSIVE .....	11
<b>TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 14 ISTANZE PER I MESSAGGI PUBBLICITARI .....	11
ARTICOLO 15 TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	12
ARTICOLO 16 ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA .....	13
ARTICOLO 17 TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI, SUBENTRO ED EVENTUALE RIMBORSO .....	14
ARTICOLO 18 RINNOVO, PROROGA E DISDETTA.....	15
ARTICOLO 19 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA D’UFFICIO .....	16
ARTICOLO 20 DECADENZA ED ESTINZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.....	16
ARTICOLO 21 RIMOZIONE DELLA PUBBLICITÀ.....	16
ARTICOLO 22 LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ABUSIVE .....	16
ARTICOLO 23 IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	17
<b>TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI .....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 24 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO .....	17
ARTICOLO 25 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE .....	17
ARTICOLO 26 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....	18
ARTICOLO 27 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI E GIORNALIERE .....	18
ARTICOLO 28 DETERMINAZIONE DEL CANONE .....	19
ARTICOLO 29 ESENZIONI DAL CANONE DI OCCUPAZIONE .....	19
ARTICOLO 30 ESENZIONI DAL CANONE DI ESPOSIZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI.....	20
ARTICOLO 31 RIDUZIONI DEL CANONE DI OCCUPAZIONE PER OCCUPAZIONI.....	21
ARTICOLO 32 RIDUZIONI DEL CANONE DI ESPOSIZIONE MESSAGGI PUBBLICITARI .....	21
ARTICOLO 33 OCCUPAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ .....	22
ARTICOLO 33 BIS OCCUPAZIONI CON ANTENNE E RIPETITORI.....	22
<b>TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	<b>22</b>
ARTICOLO 34 GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	22
ARTICOLO 35 DETERMINAZIONE DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
ARTICOLO 36 MAGGIORAZIONI DEL CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
ARTICOLO 37 RIDUZIONE DEL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	23
ARTICOLO 38 ESENZIONI DAL CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	24
ARTICOLO 39 MODALITÀ PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	24
<b>TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....</b>	<b>25</b>
ARTICOLO 40 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE .....	25
ARTICOLO 41 ACCERTAMENTI E RECUPERO CANONE .....	25
ARTICOLO 42 SANZIONI ED INDENNITÀ .....	26
ARTICOLO 43 SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO .....	26
ARTICOLO 44 AUTOTUTELA .....	27
ARTICOLO 45 RISCOSSIONE COATTIVA.....	27

<b>TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....</b>	<b>27</b>
ARTICOLO 46 OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE E SERBATOI.....	27
ARTICOLO 47 OCCUPAZIONE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.....	28
ARTICOLO 48 OCCUPAZIONE A SVILUPPO PROGRESSIVO .....	28
ARTICOLO 49 ATTIVITÀ EDILE .....	28
ARTICOLO 50 ATTIVITÀ DI PROPAGANDA ELETTORALE.....	28
ARTICOLO 51 AREE DI RISPETTO E RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO .....	29
ARTICOLO 52 OCCUPAZIONE CON ELEMENTI DI ARREDO.....	29
ARTICOLO 53 ESPOSIZIONE MERCI FUORI NEGOZIO .....	29
ARTICOLO 54 OCCUPAZIONI CON TENDE E DI SOPRASSUOLO IN GENERE .....	29
ARTICOLO 55 OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI .....	29
<b>TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE .....</b>	<b>30</b>
ARTICOLO 56 PUBBLICITÀ REALIZZATA SU VEICOLI PUBBLICITARI - “CAMION VELA” .....	30
ARTICOLO 57 PUBBLICITÀ REALIZZATA SU CARRELLI SUPERMERCATI.....	30
ARTICOLO 58 FRECCE DIREZIONALI O PREINSEGNE .....	30
ARTICOLO 59 LOCANDINE E MANIFESTI .....	30
ARTICOLO 60 DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI FATTISPECIE .....	30
ARTICOLO 61 REGIME TRANSITORIO .....	31
ARTICOLO 62 DISPOSIZIONI FINALI .....	32

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

### **Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di ERACLEA del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge n. 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. n. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (canone non ricognitorio), di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

### **Articolo 2 Presupposto del canone ed ambito applicativo**

1. Il canone è dovuto per:
  - a) l'occupazione di qualsiasi natura, anche abusiva o senza titolo, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree soggette a diritti demaniali;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, visivi o acustici, anche abusivi, mediante impianti e mezzi installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni ed aree privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, anche sotto forma di immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della loro adozione, risultino idonei a far conoscere alla massa dei possibili acquirenti ed utenti, il nome, l'attività, il prodotto o servizio offerti o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Fermo restante il disposto dell'art. 1, comma 818, della L. n. 160/2019 il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province e/o Città Metropolitane e che le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 819, della L. n. 160/2019.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al precedente comma 1 lettera b), esclude l'applicazione del canone dovuto per l'occupazione di suolo sul medesimo mezzo.
4. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti e ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni.
5. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di

permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

6. I messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi sono considerati comunicazioni prive di rilevanza economica.
7. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.

### **Articolo 3 Soggetto obbligato e soggetto attivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva come risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. Il soggetto attivo del canone unico è il Comune. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone, ivi compresa la sottoscrizione di richieste, atti di accertamento, provvedimenti amministrativi, rateizzazioni e dispone i rimborsi.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 4 Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita un'attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma, per via telematica o con consegna cartacea al protocollo dell'ente.
3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e

deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) gli estremi di identificazione del soggetto richiedente o del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente;
  - b) le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare;
  - c) l'ubicazione, la descrizione del tipo di occupazione richiesta e la misura di superficie espressa in mq o l'estensione lineare;
  - d) la sottoscrizione del soggetto istante o del rappresentante legale, munito di poteri di firma.
4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, quali ad esempio:
- a) planimetria dell'area interessata;
  - b) disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare, particolari esecutivi e sezioni dei manufatti;
  - c) fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante;
  - d) elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso.
- Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
5. La comunicazione inviata dall'Ufficio al richiedente l'occupazione e relativa alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che nulla sia pervenuto dall'istante nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
6. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga delle occupazioni preesistenti.
8. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

### **Articolo 5 Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
  - a) permanenti: sono le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente comunque durata non inferiore all'anno, con o senza l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) temporanee: sono le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse

### **Articolo 6 Occupazioni occasionali**

1. Per occupazioni occasionali si intendono:
  - a) le occupazioni fino a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

- c) le occupazioni di durata fino a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
  - d) le occupazioni di durata fino a 4 ore per operazioni di trasloco e manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi;
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

### **Articolo 7 Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore, motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il 7° giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

### **Articolo 8 Istanza e rilascio della concessione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti vigenti per i singoli servizi, o, in mancanza, di previsione regolamentare entro il termine di 30 giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 Legge n. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre specifiche norme, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
4. Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
5. Il Responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di

- ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
  - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
6. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi per i quali gli uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura di tutti i danni derivanti dalla realizzazione dell'evento.
  7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.
  8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
  9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni d'urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento del canone calcolato sulla base dell'istanza.
  10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

### **Articolo 9 Titolarità della concessione, subentro ed eventuale rimborso**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e a terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:
  - a) al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata, eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino della situazione originaria. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
  - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) versare il canone alle scadenze previste;
  - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
  - f) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o

autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, entro 60 giorni dal trasferimento, la procedura di subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Qualora non provveda, l'occupazione è considerata abusiva.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Il subentro non determina interruzione nell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione per le occupazioni temporanee è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo al rimborso di canoni versati ed il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente, in ragione della concessione. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere riportati nell'atto di concessione/autorizzazione o in allegato allo stesso.
7. In caso di mancato utilizzo dell'area da parte del concessionario:
  - a) per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune o altro ente pubblico e non sia possibile trasferire la concessione/autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
  - b) per rinuncia unilaterale scritta del concessionario, presentata prima della data da cui decorrere l'occupazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal richiedente per il rilascio del provvedimento amministrativo;
8. In caso di parziale utilizzo dell'area rispetto a quanto previsto nella concessione originaria, per cause non dipendenti dal concessionario o per rinuncia scritta presentata dallo stesso e a condizione che sussista documentazione che l'occupazione è terminata prima del termine, il canone sarà ricalcolato e sarà rimborsata l'eventuale rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito.
9. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dall'utente al Comune, con apposita istanza scritta e motivata, entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di versamento.
10. Sulle somme da rimborsare saranno applicati gli interessi al saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, alla data di protocollazione della richiesta. Il rimborso dovrà essere liquidato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
11. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00.

## **Articolo 10 Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione può essere rinnovato e/o prorogato, previo inoltro di motivata istanza al competente ufficio, con i seguenti tempi:
  - a) 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti;
  - b) 7 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee.

- Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
2. Per le occupazioni temporanee ed ai fini del calcolo del canone dovuto, il periodo di rinnovo o proroga è sommato al periodo precedente.
  3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro:
    - a) 30 giorni antecedenti alla scadenza della concessione se occupazione permanente;
    - b) 7 giorni prima della scadenza della concessione se occupazione temporanea.
  4. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.
  5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 31/12 dell'anno di cessazione dell'occupazione. Per comunicare la rinuncia deve essere presentata comunicazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Le richieste presentate dopo tale data avranno validità per l'anno successivo.
  6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

### **Articolo 11 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali e senza alcun obbligo di indennizzo.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla data di cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

### **Articolo 12 Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle altre norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
  - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato nell'atto di concessione;
  - d) il mancato pagamento, anche parziale, del canone dovuto. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al concessionario gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. L'occupazione deve cessare e ove ciò non avvenga sarà considerata abusiva;
  - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni per le concessioni permanenti, e 7 giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
  - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o

passo carrabile.

3. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

### **Articolo 13 Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
  - a) realizzate senza la concessione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista nell'atto di concessione;
  - b) occasionali, come definite dal presente regolamento, per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
  - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
  - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
  - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
  - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a sette giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e l'indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione al presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge 25 marzo 1997, n. 77.

## **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

### **Articolo 14 Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata da:
  - a) il Comune se i mezzi o la diffusione è situata dentro il centro abitato, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada;
  - b) l'ente proprietario della strada se collocati fuori del centro abitato.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda, in marca da bollo, da inviarsi di norma per via telematica o con consegna cartacea al protocollo dell'ente.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.
4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata con le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere in bollo e redatta secondo il modello messo a disposizione dall'ente.
7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'installazione e/o l'esposizione pubblicitaria.
8. Non sono soggetti all'autorizzazione:
  - a. le scritte su tenda;
  - b. le vetrofanie, sia fisse che temporanee;
  - c. le scritte su muro;
  - d. le targhe professionali di dimensioni non superiori a cm 30x30, collocate all'ingresso della sede dell'attività esercitata;
  - e. i cartelli "affittasi/vendesi" sugli immobili sui quali sono affissi purché di superficie fino ad ¼ di metro quadrato.

L'esposizione sarà comunicata all'ufficio tributi mediante dichiarazione, come disciplinata dal presente regolamento, da presentare almeno 24 ore prima dell'esposizione.

### **Articolo 15 Tipologie di impianti pubblicitari**

1. I mezzi pubblicitari disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
  - a) Insegna di esercizio: contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.
  - b) Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.
  - c) Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di

veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

d) Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

e) Pubblicità varia: per pubblicità varia s'intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

## **Articolo 16 Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria, avvia il relativo procedimento istruttorio. Copia dell'istanza è inoltrata anche alla Polizia Locale per il rilascio del nullaosta di corrispondenza al Codice della Strada e al Piano generale degli impianti.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso per 30 giorni qualora sia necessario acquisire documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio di esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
7. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio al rilascio.
8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
  - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

#### **Articolo 17 Titolarità delle autorizzazioni, subentro ed eventuale rimborso**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
  - a) provvedere all'installazione dei mezzi pubblicitari entro 180 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione; qualora non provveda l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva;
  - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
  - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;

- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
  4. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare entro 60 giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi identificativi del richiedente e degli estremi della autorizzazione in questione.
  5. Il rilascio del provvedimento di subentro nell'autorizzazione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di autorizzazione. Il subentro non determina interruzione nell'esposizione ai fini dell'assolvimento del canone.
  6. Il subentro nell'autorizzazione non dà luogo al rimborso di canoni versati ed il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente, in ragione dell'autorizzazione. L'ufficio può negare il subentro nell'autorizzazione o concessione qualora gli obblighi relativi al canone per le stesse non siano stati interamente assolti.
  7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.
  8. La rimozione dei mezzi pubblicitari effettuati su iniziativa del titolare dell'autorizzazione nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato e dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
  9. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dall'utente al Comune, con apposita istanza motivata, entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di versamento.
  10. Sulle somme da rimborsare saranno applicati gli interessi al saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento, ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, alla data di protocollazione della richiesta. Il rimborso dovrà essere liquidato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
  11. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00.

### **Articolo 18 Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni sono rinnovabili a condizione che i mezzi non abbiano subito modifiche strutturali, di contenuto o dimensione.
2. Non è concesso il rinnovo se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta volontaria anticipata deve essere comunicata per atto scritto:
  - a) 30 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione per le esposizioni permanenti;
  - b) 7 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione per le esposizioni temporanea.

4. La disdetta volontaria all'installazione o esposizione permanente della pubblicità libera dal pagamento del canone a decorrere dal 31/12 dell'anno di cessazione. Per comunicare la rinuncia deve essere presentata comunicazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Le richieste presentate dopo tale data avranno validità per l'anno successivo.

### **Articolo 19 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla data di cessazione di fatto dell'esposizione/diffusione pubblicitaria, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata esposizione, senza interessi

### **Articolo 20 Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
  - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 60 giorni;
  - e) la mancata realizzazione ed installazione dei mezzi pubblicitari entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

### **Articolo 21 Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare.
2. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di cessazione.

### **Articolo 22 Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

## **Articolo 23 Il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, della L. n. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano Generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 25/02/2010 e successive modifiche.

## **TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

### **Articolo 24 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) durata dell'occupazione;
  - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) tipologia;
  - d) finalità;
  - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali, effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

### **Articolo 25 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base a:
  - a) la superficie della minima figura piana geometrica del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi o scritte in esso contenute, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in

- cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
- b) la durata dell'esposizione, che può essere permanente o temporanea;
  - c) tipologia di mezzo pubblicitario esposto;
  - d) zona di esposizione.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
  3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
  4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
  5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
  6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
  7. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%.
  8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
  9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante.

### **Articolo 26 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo, spazi soprastanti e sottostanti, e per le esposizioni ed installazioni pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Ai fini dell'applicazione del canone il territorio comunale è suddiviso in:
  - a) Zona 1- per le occupazioni e l'esposizione/diffusione dei messaggi pubblicitari siti in Eraclea Mare;
  - b) Zona 2- per le occupazioni e l'esposizione/diffusione dei messaggi pubblicitari siti nel resto del territorio comunale.
3. Non si applica la suddivisione di cui al comma precedente nei seguenti casi:
  - a) distribuzione di materiale pubblicitario, volantini, manifestini e simili, anche mediante persone circolanti con cartelli o distributore;
  - b) esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi similari.

### **Articolo 27 Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere**

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui sono ubicati, alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico veicolare e/o pedonale e del beneficio economico ritraibile.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 826, della L. n.

160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.

3. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria.
4. Sono demandati alla Giunta Comunale l'approvazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 5, le diverse fattispecie di tassazione e le relative tariffe.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 28 Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per i metri quadrati o i metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa base giornaliera per il coefficiente di valutazione, per i metri quadrati o dei metri lineari e per il numero di giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Le sporgenze sono misurate dal filo del muro.
6. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

### **Articolo 29 Esenzioni dal canone di occupazione**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge

- o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - h) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
  - i) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
  - j) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
  - k) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
  - l) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
  - m) le occupazioni realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune;
  - n) occupazioni di durata inferiore a:
    - 1. ore 6 per pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti e coperture;
    - 2. ore 4 per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi;
  - o) commercio ambulante itinerante con sosta fino a 60 minuti;
  - p) le occupazioni fino a 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
  - q) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociali O.N.L.U.S., purché regolarmente registrate negli appositi registri e per lo svolgimento dei compiti statuari;
  - r) i passi carrabili;
  - s) le occupazioni di suolo affidate alla società patrimoniale del Comune in seguito a contratto di affidamento di servizio pubblico (ad esempio parcheggio delimitato e custodito a pagamento);
  - t) le occupazioni di suolo effettuate da farmacie per eseguire screening, tamponi e controlli ai fini della prevenzione COVID19;
  - u) le occupazioni con tende solari, fisse o retrattili.

### **Articolo 30 Esenzioni dal canone di esposizione messaggi pubblicitari**

#### **1. Sono esenti dal canone:**

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- d) le insegne di esercizio di attività' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna di esercizio;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio (segno grafico che identifica un prodotto o un servizio), della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti sportivi dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- n) i mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- o) i messaggi "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie fino ad  $\frac{1}{4}$  di metro quadrato;
- p) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.

### **Articolo 31 Riduzioni del canone di occupazione per occupazioni**

1. Ai fini del calcolo del canone dovuto sulle occupazioni sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) la superficie occupata che eccede i mille metri quadrati è calcolata in ragione del 10%;
  - b) per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto;
  - c) riduzione del 50% del canone per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici. Stessa riduzione viene applicata nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune.

### **Articolo 32 Riduzioni del canone di esposizione messaggi pubblicitari**

1. Ai fini del calcolo del canone dovuto sulle esposizioni pubblicitarie sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) riduzione del 50% del canone per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Stessa riduzione viene applicata nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune;

- b) riduzione del 50% del canone per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- c) riduzione del 50% del canone per i manifesti e locandine temporanei relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **Articolo 33 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti nel territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.=.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00.=. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune mediante pec entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

### **Articolo 33 bis Occupazioni con antenne e ripetitori**

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica (di cui al codice delle comunicazioni elettroniche D. Lgs. n. 259/2003) e che non rientrano nella previsione dell'articolo precedente, sono soggetti ad un canone pari ad Euro 800,00.= per ogni impianto insistente sul territorio comunale. Gli importi determinati sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il versamento del canone è effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno mediante la piattaforma di cui all'art. 5 D. Lgs. n. 82/2005.

## **TITOLO V – PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 34 Gestione del servizio delle Pubbliche affissioni**

1. Con decorrenza dal 01/12/2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità sociali, ideologico-politiche e anche con rilevanza economica, salvaguardando l'ordine e il decoro urbano.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, i manifesti di

qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, e sono pari a mq 190, la ripartizione degli stessi è così determinata:
  - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica il 40 per cento;
  - b) per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.

### **Articolo 35 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli cartacei la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione. La tariffa da applicare per il calcolo del canone è quella standard giornaliera a cui viene applicato un coefficiente moltiplicatore determinato con delibera di Giunta Comunale.
3. Ai fini dell'applicazione del canone per il servizio delle pubbliche affissioni il territorio comunale è considerato Zona unica, in deroga a quanto previsto per le occupazioni del suolo e per la diffusione dei messaggi pubblicitari.
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
5. Il periodo minimo di esposizione è di 7 giorni; ulteriori periodi di esposizioni devono essere multipli del primo periodo.

### **Articolo 36 Maggiorazioni del canone sulle pubbliche affissioni**

1. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
2. E' dovuta una maggiorazione del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli.
3. E' dovuta una maggiorazione del 50% per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è invece applicata una maggiorazione del 100%.

### **Articolo 37 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche
  - d) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- e) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - f) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui ai precedenti punti b) e c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o il principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

### **Articolo 38 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti delle Stato, delle Regioni, delle province/città metropolitane e dei Comuni in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 39 Modalità per l'espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a sette giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro sette giorni dalla richiesta di affissione.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni.
5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
6. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 26,00.= per ciascuna commissione. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale e all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 40 Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone deve essere corrisposto, di norma, in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o concessione; per gli anni successivi il canone va pagato entro il 31/03 con l'invio di apposito avviso di pagamento. Qualora l'importo del canone superiori Euro 1.200,00.= è consentito il versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione o entro il 31/03, le restanti tre rate con scadenza trimestrale (30/06, 30/09 e 31/12) sempreché la scadenza dell'autorizzazione/concessione sia successiva ai predetti termini. Il mancato versamento, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. In caso di pagamento rateale l'utente dovrà comunicare all'ufficio tributi tale opzione.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00.= è consentito il versamento in massimo 2 rate con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e/o concessione. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso contestualmente al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
3. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti aventi inizio nel corso dell'anno, ma dopo la data del 30/9, il versamento del canone è determinato per ogni mese con applicazione della tariffa annuale divisa in dodicesimi
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro.
5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019.

### **Articolo 41 Accertamenti e recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, L. n. 296/2006, provvedono il Responsabile delle Entrate nonché altri dipendenti del Comune o concessionario esterno incaricato cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 792, della L. n. 160/2019.

## **Articolo 42 Sanzioni ed indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. n. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art.1 comma 821 della L. n. 160/2019 e della L. n.689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari fosse stata autorizzata maggiorato del 50 per cento per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, considerando tali quelli realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile. La stessa indennità è applicata alle occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, presumendo tali quelli effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di mancato o parziale versamento del canone alle prescritte scadenze, in aggiunta al canone dovuto, si applica la sanzione amministrativa del 30% all'importo dovuto e non versato.
- 4 bis Per i versamenti effettuati con un ritardo:
  - a) non superiore a quindici giorni si applica la sanzione pari al 1% per ciascun giorno di ritardo;
  - b) superiore a quindici giorni ma non superiore a novanta giorni di applica la sanzione del 20%;
  - c) superiore a novanta giorni si applica la sanzione del 30%.
- 4 ter Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento e sempre che non sia stato notificato un avviso di accertamento esecutivo o un verbale di violazione alle norme del presente regolamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione per ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 472/97 e degli interessi.
5. Le indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che devono essere rimossi o regolarizzati, se possibile e consentito, con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

## **Articolo 43 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prevista concessione e/o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ai sensi della L. n. 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo

- pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della L. n.689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
  4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
  5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
  6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Articolo 44 Autotutela**

1. L'utente può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo presentando apposita istanza motivata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'atto. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

#### **Articolo 45 Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dall'articolo 1, comma 792 e seguenti, della L. n. 160/2019.

### **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 46 Occupazione con impianti di distribuzione carburante e serbatoi**

1. Per occupazioni di suolo pubblico con impianti di distribuzione carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille

litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

### **Articolo 47 Occupazione dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
  - a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
  - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
  - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
  - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
  - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
  - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
  - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalle specifiche norme di riferimento.
3. Le superfici utili ai fini del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
  - 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
  - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
  - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq. Non si applica la riduzione di cui all'art. 31 lettera a) del presente regolamento.

### **Articolo 48 Occupazione a sviluppo progressivo**

1. Per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di concessione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera.

### **Articolo 49 Attività edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati che si protraggono per oltre 183 giorni, la tariffa applicata è quella annuale.

### **Articolo 50 Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

## **Articolo 51 Aree di rispetto e riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina il divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

## **Articolo 52 Occupazione con elementi di arredo**

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

## **Articolo 53 Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti alla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

## **Articolo 54 Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

## **Articolo 55 Occupazioni per traslochi**

2. L'occupazione per traslochi consiste nell'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
3. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
4. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima.
5. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
6. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta

dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

## **TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE**

### **Articolo 56 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione. Nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta prolungata oltre le 48 ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti saranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. n. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

### **Articolo 57 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati**

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

### **Articolo 58 Frece direzionali o preinsegne**

1. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

### **Articolo 59 Locandine e manifesti**

1. Le locandine e i manifesti pubblicitari possono essere collocati esclusivamente nei negozi e nei pubblici esercizi.
2. L'esposizione minima è di un mese.

### **Articolo 60 Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione:
  - a) per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali. La presentazione della dichiarazione è contestuale al versamento del canone da effettuarsi prima della distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

- b) per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli. La dichiarazione deve essere presentata al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo;
  - c) per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile. La presentazione della dichiarazione è contestuale al versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
  - d) per l'esposizione di locandine e manifesti all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno. La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno stesso dell'esposizione;
  - e) per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi:
    1. di superficie fino ad  $\frac{1}{4}$  di metro quadrato, sono soggetti alla sola presentazione della comunicazione di pubblicità. Il canone non è dovuto;
    2. di superficie superiore ad  $\frac{1}{4}$  di mq fino a 1 mq è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del canone;
    3. di superficie superiore ad 1 metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione;
  - f) la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio stadi, impianti sportivi, cinema, teatri, stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, centri commerciali, androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta ad autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.
2. La dichiarazione deve essere presentata su appositi moduli predisposti dall'ente.

### **Articolo 61 Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e concessioni esistenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento e relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. n.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli atti di cui al comma precedente in contrasto con il presente regolamento, dovranno essere regolarizzati entro la data del 31/12/2022.
3. Ai fini dell'applicazione del canone e del relativo versamento, solo per il primo anno di applicazione e fermo restando le regolarizzazioni di cui al punto precedente, in deroga si riterranno valide le occupazioni annuali o ricorrenti e le esposizioni pubblicitarie permanenti precedentemente a ruolo relative le entrate sopresse con il presente regolamento, se ed in quanto compatibili.
4. In deroga alle disposizioni generali, il servizio delle Pubbliche affissioni disciplinato dal D. Lgs. n. 507/1993 rimane in vigore fino al 30/11/2021; lo stesso vale per le tariffe approvate con delibera di Giunta Comunale n. 36/2019.
5. Dal 01/01/2021 fino all'approvazione del presente regolamento e delle relative tariffe, saranno applicate, in via provvisoria, le tariffe vigenti per l'anno 2020 relative ai tributi Tosap ed ICP (imposta comunale sulla pubblicità). Ad approvazione delle nuove tariffe si procederà al ricalcolo del dovuto rispetto al versato recuperando la differenza positiva, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa la stessa potrà essere richiesta a rimborso entro i termini previsti dal presente regolamento.

## **Articolo 62 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Dal 01/01/2021 sono abrogati i capi I e II del D. Lgs n. 507/93 ad esclusione degli articoli da 18 a 22 inerenti il servizio delle pubbliche affissioni la cui abrogazione decorrerà dal 01/12/2021. Restano ferme le disposizioni inerenti la pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2024